

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2020, il giorno uno Aprile, alle ore 13:30 presso gli uffici della Città metropolitana, il Vicesindaco FAUSTO TINTI, in sostituzione del Sindaco VIRGINIO MEROLA, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, dello statuto della Città metropolitana di Bologna, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del medesimo statuto.

ATTO N.61 - I.P. 1040/2020 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.8.0.0/3/2019

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Comune di San Pietro in Casale. Piano Urbanistico Attuativo (PUA) in variante al Piano Operativo Comunale (POC) relativo all'ambito 1.2, adottato dal Comune di San Pietro in Casale con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 20.12.2018. Formulazione di osservazioni e riserve, ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. in applicazione delle norme transitorie di cui all'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017. Contestuali valutazioni ambientali. Espressione del parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio.

Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale

Oggetto:

Comune di San Pietro in Casale. Piano Urbanistico Attuativo (PUA) in variante al Piano Operativo Comunale (POC) relativo all'ambito 1.2, adottato dal Comune di San Pietro in Casale con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 20.12.2018. Formulazione di osservazioni e riserve, ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii, in applicazione delle norme transitorie di cui all'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017. Contestuali valutazioni ambientali. Espressione del parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. *Formula*, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna¹, *le osservazioni* nell'ambito del procedimento di approvazione del *Piano Urbanistico Attuativo (PUA)*² e *le riserve* per quanto concerne l'effetto di variante al Piano Operativo Comunale (POC) vigente³ relativo all'ambito 1.2 adottato dal Comune di San Pietro in Casale con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 20.12.2018, sulla base delle considerazioni contenute nella *Relazione istruttoria*⁴ predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica ed allegata al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nei termini di seguito indicati:

Relativamente al POC:

Riserva n. 1:

“Si chiede di aggiornare il dimensionamento del POC in relazione agli aumenti di capacità edificatoria apportati, dimostrando il rispetto del dimensionamento complessivo indicato dal PSC. Si chiede inoltre di chiarire la finalità della capacità edificatoria pubblica prevista nell'ambito 24, nonché l'assetto, le principali caratteristiche urbanistiche, i condizionamenti e le modalità attuative previsti per esso.”;

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 8, Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 dello Statuto vigente dell'Ente.

² Ai sensi dell'art. 31, L.R. n. 20/2000, il PUA rappresenta lo strumento urbanistico di dettaglio istituito per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione, disposti dal Piano Operativo Comunale (POC), qualora esso stesso non ne assuma i contenuti.

³ Art. 22 L.R. 20/2000.

⁴ P.G. n. 17694 del 27.03.2020 - Fasc. 8.2.2.8/3/2019.

Riserva n. 2:

“Si chiede di definire la quota di ERS da prevedere per il sub ambito 1.2 in considerazione di quanto richiesto dal PSC in merito all'attribuzione della capacità edificatoria massima.”;

Relativamente al POC e al PUA

Riserva - Osservazione n. 4:

“Per quanto riguarda la quantità di dotazioni territoriali di verde pubblico si chiede di tenere conto nella variante al POC di una previsione superiore alla norma, per sanare una criticità che risulta nel centro storico.

Si richiede, inoltre, di garantire il reperimento della quantità di verde pubblico dovuta, stralciando dal conteggio delle dotazioni di aree verdi le aree indicate dal DM 1444 del 1968 art. 3 punto d) e dall'art. 10.5 comma 5 del PTCP.”;

Riserva/Osservazione n. 6:

“Si chiede pertanto di modificare le norme del POC e del PUA inserendo la disciplina specifica del comparto riguardo alle destinazioni d'uso ammesse, alla delimitazione, l'assetto urbanistico, gli indici edilizi, e prevedendo la possibilità di apportare solo minori precisazioni di dettaglio in fase esecutiva senza necessità di apportare variante.”;

Relativamente al PUA:

Osservazione n. 3:

“Vista la necessità di allargare la via Stagno, si chiede di inserire nel documento di Valsat un approfondimento sul progetto di adeguamento di via Stagno con le mitigazioni necessarie a garantire la massima riconoscibilità degli elementi storici, percettivi e paesaggistico-ambientali della strada.

In tema di mobilità ciclopedonale, in coerenza da quanto indicato nel PSC, si chiede di approfondire nella Valsat il tema dello sviluppo di una mirata rete di percorsi relazionata con la rete comunale, e conseguentemente con la fermata ferroviaria, in relazione al centro abitato e ai percorsi ciclabili previsti nel masterplan per l'intero ambito 1, secondo criteri di sicurezza e minimizzazione del percorso.”;

Osservazione n. 5:

“Si chiede di valutare la sostenibilità delle previsioni relativamente al rischio alluvioni anche in riferimento al reticolo principale, sentita l'autorità competente.”;

Osservazione n. 7:

“Si chiede l'integrazione fra gli elaborati del PUA di un piano di cantierizzazione delle opere che definisca i sistemi di abbattimento di polveri e rumori, di gestione dei materiali di demolizione e scavo, delle acque meteoriche di dilavamento ed i sistemi di messa in sicurezza della rete fognaria pubblica esistente.”;

Osservazione n. 8:

“Si richiama la necessità di garantire nella convenzione la coerenza con le disposizioni legislative vigenti sul periodo transitorio della L.R. 24/2017, indicando tempi certi e brevi per l'attuazione delle previsioni, nonché tutti gli obblighi del soggetto attuatore derivanti dall'approvazione del piano”.

2. *esprime*, inoltre, nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, la contestuale *valutazione di compatibilità ambientale*⁵ sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) del Piano in oggetto, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune nonché a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale e in considerazione della *proposta di parere motivato resa da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni metropolitana (AACM)* di Bologna, pervenuta con nota Prot. n. 42580 del 18.03.2020⁶, allegata alla Relazione istruttoria sopra richiamata, nei termini di seguito riportati:

“ Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città Metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sulla ValSAT del PUA in variante al POC, condizionata

⁵ Detta competenza viene attribuita alla Città metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008, nonché ai sensi dell'art. 19, comma 3, L.R. n. 24/2017. L'art. 18, L.R. n. 24/2017, prevede la necessità di operare una valutazione ambientale per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul territorio derivanti dall'attuazione dei piani medesimi, mediante la predisposizione del documento di Valsat, nel rispetto della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinanti piani e programmi sull'ambiente e della normativa nazionale di recepimento della stessa. Per quanto riguarda il PUA e le sue Varianti, la valutazione ambientale sul documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) viene espressa nell'ambito delle osservazioni al piano adottato, previa acquisizione delle osservazioni presentate e dei pareri di competenza degli Enti ambientali, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della previgente L.R. n. 20/2000. Lo stesso art. 5, comma 4, dispone l'effettuazione della Valutazione Ambientale per i PUA in variante al POC o per quelli non in variante se il POC non ha compiutamente valutato gli effetti ambientali.

⁶ Acquisita agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 16476 del 18.03.2020 - Rif.to pratica n. 5636/2019. Si richiamano le disposizioni riguardanti l'applicazione delle procedure previste in materia ambientale per i Piani urbanistici comunali, approvate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 “*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”. In riferimento a quanto previsto dalla Direttiva medesima, ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni metropolitana (AACM) svolge l'istruttoria sul Piano e sul relativo documento di Valsat e predispone una *relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato*, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale. Detta relazione viene inviata alla Città metropolitana di Bologna che esprime il Parere motivato mediante apposito atto, dandone specifica autonomia evidenza all'interno dell'espressione in merito al Piano, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, sostituito dall'art. 18, L.R. n. 24/2017.

al recepimento delle riserve e osservazioni sopra esposte, del parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (allegato B) e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella “proposta di parere in merito alla valutazione ambientale” predisposta da AAC Metropolitana di ARPAE (allegato A).”;

3. formula il *parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio*⁷, che si allega alla suddetta Relazione istruttoria (allegato B);
4. dispone la trasmissione del presente provvedimento al Comune di San Pietro in Casale, affinché lo stesso provveda, in sede di approvazione del Piano in oggetto, ad adeguarsi al contenuto delle osservazioni richiamate nel presente Atto, ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate⁸;
5. richiama, inoltre, gli adempimenti previsti dalla Direttiva approvata dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016⁹, in merito alla informazione sulla decisione della valutazione ambientale, secondo cui il Comune, in qualità di Autorità procedente, è chiamato a trasmettere la Dichiarazione di sintesi ed il Piano di monitoraggio alla Città metropolitana, che provvederà alla loro pubblicazione sul proprio sito web, unitamente al Parere motivato;
6. dispone, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul BURERT, quale adempimento della Città metropolitana previsto ai sensi della suddetta Direttiva regionale¹⁰.

Motivazione:

Il Comune di San Pietro in Casale è dotato del Piano Strutturale Comunale (PSC), del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e del Piano Operativo Comunale (POC), quali strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000.

⁷ Registrato in atti con P.G. n. 17691 del 27.03.2020. Detto parere rientra tra le competenze attribuite alla Città metropolitana, ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 19/2008, nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

⁸ Ai sensi dell'art. 35, comma 4, L.R. n. 20/2000.

⁹ Detta deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 prevede, al punto 10 “Informazione sulla decisione” dell'All. B1, che l'Autorità procedente pubblichi sul proprio sito web il Parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio. L'Autorità procedente trasmette la Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio alla Città metropolitana di Bologna, che dovrà provvedere alla loro pubblicazione sul proprio sito web, unitamente alla pubblicazione del Parere motivato.

¹⁰ Vedasi Allegato B1, punto 8 “Decisione – Parere motivato di Valutazione Ambientale”.

In data 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la L.R. 21.12.2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", la quale, in base alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, lett. c), consente ai Comuni di avviare e approvare, nel corso della prima fase triennale del periodo transitorio, nelle more dell'approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), i procedimenti relativi ai Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art. 31 della L.R. n. 20/2000, mediante ricorso alla normativa previgente.

Tanto premesso, il procedimento urbanistico in esame ha ad oggetto il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) in variante al POC vigente in applicazione dell'art. 22, comma 1 lett. b) della L.R. 20/2000 che consente ai PUA di prevedere modifiche al POC. Si esprimono, pertanto, sia delle osservazioni al PUA sia delle riserve al POC ai sensi dell'art. 34, comma 6 e dell'art. 35, comma 4 della predetta legge regionale.

Il Comune di San Pietro in Casale ha adottato, con delibera del Consiglio comunale n. 83 del 20.12.2018, il PUA in variante al POC vigente relativo all'ambito 1.2, comprensivo della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) dandone comunicazione alla Città metropolitana di Bologna, con nota Prot. n. 364 del 9.01.2019¹¹ e rendendo disponibile informaticamente sul sito web del Comune la relativa documentazione costitutiva del Piano.

Il PUA propone l'attuazione di una porzione di un ambito di nuovo insediamento residenziale a sud ovest del capoluogo, il sub ambito 1.2, inserendolo ex novo nel POC vigente, prevedendo 2485 mq di Su residenziale privata, pari a 29 unità immobiliari per 92 abitanti stimati, e 775 mq di SU residenziale pubblica da trasferire nell'ambito ANS-C 24, da cedere in seguito ad accordo ex art. 18 all'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione procedente ha successivamente fornito alla Città metropolitana, con nota acquisita agli atti con Prot. n. 7510 del 7.02.2020, la documentazione integrativa completa e relativi chiarimenti sulla stessa¹² riguardante lo strumento urbanistico in esame, per gli adempimenti di competenza previsti.

La Città metropolitana di Bologna ha pertanto avviato, con comunicazione del Servizio Pianificazione Urbanistica Prot. n. 8631 del 12.02.2020, il procedimento amministrativo di formulazione di osservazioni e riserve e delle contestuali valutazioni ambientali con decorrenza dei termini dal giorno 7 febbraio 2020, quale data di arrivo delle suddette integrazioni e precisazioni per la durata complessiva di 60 giorni, quindi con *scadenza inizialmente prevista il giorno 7 aprile 2020*. Si segnala, tuttavia, la rideterminazione del

¹¹Conservata in atti con P.G. n. 1353 del 9.01.2019.

¹²Richiesta dalla Città metropolitana di Bologna con comunicazione prot. n. 4907 del 23.01.2019 e successive precisazioni inviate al Comune con nota prot. n. 76477 del 24.12.2019 e prot. n. 5914 del 31.01.2020.

termine finale al 29 maggio 2020, data la sospensione dei termini procedurali con nuovo computo degli stessi stabilito dall'art. 103, comma 1 del Decreto-legge n. 18 del 17.03.2020, emanato a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Si ritiene comunque opportuno procedere all'emanazione del presente atto sindacale al fine di assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione del procedimento amministrativo, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 1 del predetto Decreto-legge nonché secondo le indicazioni di cui alla nota dell'Assessora regionale Barbara Lori acquisita agli atti con PG n. 16618 del 19/03/2020.

In considerazione della data di conclusione del suddetto procedimento, il Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana ha esaminato il Piano urbanistico in oggetto ed ha predisposto la Relazione istruttoria¹³, che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1), nella quale vengono formulate le osservazioni sui contenuti della proposta, nei termini richiamati nel dispositivo del presente atto.

Vengono espresse, inoltre, le valutazioni di compatibilità ambientale sul documento di Valsat, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché in considerazione delle prescrizioni formulate da ARPAE – AACM nella *proposta di parere motivato*¹⁴, allegata alla Relazione istruttoria quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Si esprime, altresì, il parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio¹⁵, come da documento allegato alla Relazione istruttoria (allegato B).

Per tutto quanto sopra richiamato, si approvano i contenuti della Relazione istruttoria, disponendo la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli allegati costitutivi, al Comune di San Pietro in Casale per la conclusione del procedimento urbanistico.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni", il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la

¹³P.G. n. 17674 del 27.03.2020

¹⁴Registrata in atti con P.G. 16476 del 18.03.2020. Ai fini delle valutazioni ambientali di competenza, la Città metropolitana si è avvalsa dell'istruttoria di ARPAE – AACM di Bologna, come previsto ai sensi delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016 già richiamata.

¹⁵In atti con PG n. 17691 del 27.03.2020.

Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede, all'articolo 33¹⁶, comma 2, lett. g), la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere metropolitano Marco Monesi, con delega alla Pianificazione, Mobilità sostenibile, Viabilità.

Si precisa, inoltre, che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito¹⁷ agli atti il parere del Responsabile Servizio Pianificazione Urbanistica dell'Area Pianificazione Territoriale, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Allegati:

Allegato n. 1: Relazione istruttoria (P.G. n. 17694 del 27.03.2020) corredato da:

- ALLEGATO A: Proposta di parere motivato fornito da ARPAE-AACM (P.G. n. 16476 del 18.03.2020);
- ALLEGATO B: Parere espresso in materia di vincolo sismico (P.G. n. 17691 del 27.03.2020).

per Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA
Il ViceSindaco Metropolitano
FAUSTO TINTI

¹⁶L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

¹⁷Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).